

DURATA DEL CONTRATTO DEL SUPPLENTE IN ASSENZA DEL PERSONALE

DURANTE LE SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE:

Come ogni anno al termine di un periodo di sospensione dell'attività didattica il tema della proroga dei contratti di supplenza in essere si presenta con impellenza ai dirigenti scolastici.

La particolare condizione generata dalla pandemia in corso, con la didattica a distanza e/o integrata e la presenza dell'organico COVID, aggiunge ulteriori problematicità a una situazione già complessa.

TIPOLOGIE DI ASSENZA

- *Il caso della proroga del contratto con riconoscimento economico della sospensione delle lezioni nel periodo natalizio*

L'art. 40 comma 3 del CCNL/ 2007 prevede: "... qualora il docente titolare si assenti **in un'unica soluzione** a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo".

Spetta quindi la proroga del contratto a partire dall'ultimo giorno di lezione, e di conseguenza il pagamento dell'intero periodo delle vacanze, ai supplenti che hanno sostituito il titolare assente da almeno 7 giorni prima della sospensione delle lezioni fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle stesse. **Il titolare, però, deve necessariamente essere stato assente anche per tutto il periodo delle vacanze.**

Pertanto, il contratto di supplenza viene prorogato sia dal punto di vista giuridico che economico solo nel caso in cui si realizzino le condizioni sopra indicate e qualora l'assenza del titolare perduri per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, anche se con diverse motivazioni, come chiarito dall'ARAN, sia con un'unica richiesta che con più richieste presentate in successione.

Nel caso in cui il diritto del supplente al pagamento del periodo di vacanza non emerga immediatamente all'atto della redazione del primo contratto, sarà necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo di sospensione delle lezioni con specifico contratto a parte (nota MIUR n.13650 del 18 dicembre 2013).

Potrebbero presentarsi anche le seguenti diverse situazioni:

- *Il caso della sola conferma del contratto senza riconoscimento del periodo di sospensione delle lezioni*

L'art. 13, comma 12 dell'O.M. 60/2020 prevede: "nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso **il nuovo contratto** decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Spettano al supplente, quindi, la **sola conferma dell'incarico e la sottoscrizione di un nuovo contratto**, senza riconoscimento economico e giuridico, quindi, del periodo di sospensione delle lezioni, nel caso in cui il supplente abbia sostituito il titolare fino all'ultimo giorno di attività didattica e il titolare, pur non essendo stato assente durante il periodo delle vacanze, si riassenti alla ripresa. Il supplente ha diritto alla sola conferma con sottoscrizione di un nuovo contratto, senza riconoscimento economico e giuridico delle 'vacanze'.

- ***Il caso della conclusione del contratto***

Il riconoscimento della conferma del contratto al supplente non potrà avvenire se il titolare, anche se assente fino all'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, rientra in classe il giorno della ripresa. In tal caso, nell'eventualità di una nuova assenza del titolare la scuola dovrà nominare il supplente scorrendo nuovamente la graduatoria.

SUPPLENZE BREVI NEL PERIODO EMERGENZIALE

Con la nota MI n. 1843 del 13 ottobre 2020 è stato chiarito che l'organico COVID rientra a pieno titolo nell'organico dell'autonomia. Ne deriva che anche per i supplenti che coprono temporaneamente le assenze di tale personale è valida la normativa indicata in precedenza.

A tal proposito si fa presente che sia nel decreto "rilancio" che nel decreto "agosto" sono state stanziate specifiche risorse per personale aggiuntivo docente e ATA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M. 131/2007 *Regolamento supplenze docenti*
- D.M. 430/2000 *Regolamento supplenze ATA*
- O.M. 60/2020 *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo CCNL/2007, artt. 40 e 60*
- Nota MIUR 13650 del 18 dicembre 2013 *Retribuzione personale della scuola*
- Circolare MI n. 26841 del 5 maggio 2020 A.S. 2020-2021- *istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ata*
- D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 *Misure urgenti [...]*
- DPCM 7 agosto 2020 *Proroga delle misure di contenimento Covid 19*
- Nota MI n. 1843 del 13 ottobre 2020 *Organico docenti "COVID"*